



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

ORDINANZA N. 89 / 2019

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA, CONSUMO E DETENZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O METALLO, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "65° CARNEVALE RIVOLESE" DEL GIORNO 24 FEBBRAIO 2019

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- l'art. 32 della Costituzione tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali);
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che “Questa Corte ha costantemente negato che “sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorchè l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale”;
- ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Rivoli opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità e per garantire la sicurezza dei cittadini..., e persegue tra le sue finalità la tutela della salute del cittadino;

- i commi 1 e 2 dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 stabiliscono che:

“ Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di Polizia Giudiziaria;
- c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della Polizia Locale con le Forze di Polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.”

CONSIDERATO CHE

– in occasione dei festeggiamenti per la manifestazione “65° Carnevale Rivolese”, domenica 24 febbraio 2019 si terrà la sfilata dei carri allegorici in tutta l'area centrale della Città, Corso Susa – Piazza Martiri – Corso Francia, con un prevedibile rilevante afflusso di persone che si concentreranno lungo il percorso individuato della manifestazione nonché nelle vie ad esso limitrofe, nell'ordine di almeno 10.000 persone, numero stimato dagli organizzatori;

– con nota prot. 2005/2019 del 21 febbraio 2019, la Questura di Torino – Commissariato di P.S. di Rivoli, richiamando una riunione preparatoria svoltasi il giorno 20 febbraio 2019, presso gli uffici dello stesso Commissariato alla presenza degli organizzatori degli eventi, degli uffici comunali interessati, del Comandante della Polizia Locale e del suo vice, di personale delle Forze dell'ordine, durante la quale si sono analizzate le diverse implicazioni di safety e di security riguardanti l'evento in oggetto, e dopo una serie di considerazioni in ordine alla fonte di pericolo per l'incolumità degli astanti, rappresentato dall'abbandono di contenitori in vetro e alluminio sul sedime stradale da parte dell'alto numero di persone partecipanti all'evento, ha chiesto di valutare l'opportunità di emettere un'ordinanza di divieto di vendere le bevande in contenitori di vetro e/o metallo, realizzando invece la miscita in bicchieri di plastica leggera e il divieto a chi partecipa all'evento di portare contenitori in vetro e alluminio, all'interno dell'area interessata,

RILEVATO CHE

– il diffuso fenomeno dell'abbandono al suolo di contenitori di bevande in vetro e/o metallo successivo al consumo delle bevande ivi contenute, all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, e senza riguardo alla pulizia ed all'igiene del suolo e dell'abitato contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio dell'incolumità delle persone in quanto costituiscono fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano, nonché per la possibilità di essere utilizzati in alcuni casi come strumento atto ad offendere;

- i gravi recenti eventi accaduti nella Città di Torino hanno manifestato con tutta evidenza

i rischi, nell'attuale contesto generale, per l'ordine e sicurezza pubblica nonché per la pubblica incolumità derivanti dall'abbandono al suolo di grandi quantità di tali contenitori vuoti e infranti;

– per le ragioni già esposte, sussistono le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

VISTO

– altresì, l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e comma 4 bis che precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

RITENUTO

di aderire a quanto richiesto dalla Questura di Torino – Commissariato di P.S. di Rivoli per le motivazioni illustrate in premessa

DATO ATTO CHE

il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000

ORDINA

in occasione dei festeggiamenti per la manifestazione “65° Carnevale Rivolese” con sfilata dei carri allegorici, nella giornata di domenica 24 febbraio 2019, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, nell'area cittadina compresa tra le seguenti vie e piazze:

- Via Nizza (tutta)
- Corso Susa (da Via Auriletto a Piazza Martiri della Libertà)
- Corso Francia (da Piazza Martiri della Libertà a Corso Einaudi)
- Piazza Martiri della Libertà (tutta)
- Via F.lli Piol (tutta)
- tutte le vie di accesso alle precedenti per un tratto di almeno 500 mt dall'intersezione con le stesse

Il divieto di:

- a) somministrazione, vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e/o metallo, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori di distributori automatici dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione; realizzando invece la miscita in bicchieri di plastica leggera;
- b) consumo in luogo pubblico di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e/o metallo, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;
- c) detenzione in luogo pubblico di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e/o metallo, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori dagli appositi raccoglitori.

Gli esercizi pubblici ubicati nell'area oggetto della presente ordinanza che rientrano nelle categorie specificate all'art. 1 comma 1 della L.25/8/1991 n. 287, ed agli artt. 2 e 7 della L.R. Piemonte 29/12/2006 n. 38, possono vendere bevande, anche alcoliche, in contenitori di vetro esclusivamente per il consumo sul posto, all'interno dei locali dell'esercizio, o nella superficie, di pertinenza dell'esercizio stesso, aperta al pubblico e appositamente attrezzata.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comando della Polizia Locale al fine della notifica e/o più ampia diffusione oltre che all'esecuzione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino – al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e al coordinamento delle Forze di Polizia di Stato.

AVVERTE CHE

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 07/08/1990, n. 241.

L'inosservanza delle disposizioni del dispositivo della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

E' fatta comunque salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative e regolamentari.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Torino entro il termine di 30 giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 07/08/1990, N. 241 e s.m.i:
Autorità emanante: Città di Rivoli. Ufficio presso il quale é possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Servizio Commercio – sito in Rivoli - Corso Francia n. 98.

DC/mm

Lì, 21/02/2019

IL SINDACO
DESSI' FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)